

La formazione obbligatoria ex art. 37 D. Lgs. 81/08 e le possibili sanzioni a carico del Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro



Q. & S. - Qualità & Sicurezza S.r.l. - Ing. Alessandro Ottanelli

Ufficio: [0574965334](tel:0574965334)

Mail: info@qes.toscana.it

Contatti

Mobile: [3486024654](tel:3486024654)

DATORE DI LAVORO

Dal D. Lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lettera b)

«Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».

LAVORATORE

Dal D. Lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lettera a)

«persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.»

Art. 37 comma 1

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.


Sanzioni

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro

ACCORDO STATO REGIONI DEL 21.12.2011

L'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e l'Accordo Stato Regioni 221 del 21/12/2011 impongono una formazione per i lavoratori costituita da un modulo di formazione generale di 4 ore ed un modulo di formazione specifica, rispettivamente di 4, 8 o 12 ore, per aziende a rischio basso, medio o alto.

La formazione generale e la formazione specifica per aziende a rischio basso possono essere erogate al 100% in modalità e-Learning, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016



Art. 37 comma 7

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

Sanzioni

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro

Art. 37 comma 9

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico

Sanzioni

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro

Art. 37 comma 10

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi

Sanzioni

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro